

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 559)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

NELLA SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1972

Partecipazione delle Regioni all'attività dell'Istituto centrale di statistica

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro dell'attuazione dell'ordinamento regionale acquista particolare rilievo la partecipazione delle Regioni al settore di attività riservato dalla legislazione vigente alla competenza dell'Istituto centrale di statistica.

Come è noto, il predetto Istituto provvede alla compilazione, alla illustrazione ed alla pubblicazione delle statistiche generali e speciali che interessano le Amministrazioni dello Stato o si riferiscono alla attività nazionale, effettuando i rilievi a tale scopo occorrenti; effettua direttamente o a mezzo delle Amministrazioni statali, delle altre Amministrazioni pubbliche e degli enti parastatali, le indagini statistiche che possono interessare il Paese; dà il proprio avviso sui progetti dei lavori statistici che gli sono sottoposti dalle Amministrazioni statali, dalle Amministrazioni pubbliche e dagli enti parastatali, nonché sulla istituzione da parte di detti enti di nuove rilevazioni statistiche;

cura il coordinamento dei lavori statistici e delle pubblicazioni statistiche; promuove e favorisce gli studi statistici con iniziative proprie e favorisce quelle degli altri enti.

La partecipazione delle Regioni all'attività dell'Istituto risponde alla esigenza che hanno le medesime di disporre, anche con il loro concorso, delle statistiche generali e speciali e delle indagini statistiche in genere effettuate direttamente o indirettamente dall'Istituto centrale di statistica.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge che disciplina la partecipazione delle Regioni all'attività dell'Istituto centrale di statistica.

Lo schema, che consta di cinque articoli, prevede:

a) l'equiparazione delle Amministrazioni regionali alle Amministrazioni centrali dello Stato ai fini della acquisizione delle statistiche compilate dall'Istituto centrale di

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

statistica e della collaborazione all'attività dell'Istituto (articolo 1);

b) la rappresentanza delle Regioni in seno al Consiglio superiore di statistica. Essa è assicurata chiamando a far parte del Consiglio anche tre rappresentanti delle Regioni scelti fra i designati a tale scopo, in ragione di uno per ciascuna Regione, dai presidenti delle Giunte regionali. In conseguenza, viene recata modifica all'articolo 5, n. 2, del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238 (articolo 2). La partecipazione delle Regioni all'esercizio dei poteri di vigilanza e di consulenza che la legge demanda al Consiglio è così garantita;

c) l'avviso del Comitato tecnico, di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge n. 1285 citato, anche sulle statistiche che le Regioni intendano eseguire direttamente. In tal caso, il Comitato tecnico, che viene ad esercitare il coordinamento dell'attività statistica delle Regioni, sentirà un rappresentante della Regione interessata (articolo 3);

d) la rappresentanza del Ministero del tesoro nel Comitato amministrativo e nella Commissione dei revisori, organi dell'Istituto previsti, rispettivamente, dall'articolo 7 e dall'articolo 9 del decreto-legge sopra ci-

tato, al fine di assicurare la cooperazione di detta Amministrazione fin dal momento in cui vengono esaminati i vari atti da porre in essere. Di tali organi fa già parte il rappresentante del Ministero delle finanze, ma non quello del tesoro, perché all'epoca di emanazione del regio decreto legge n. 1285 quest'ultimo Ministero era incorporato nell'Amministrazione finanziaria. Con le disposizioni degli articoli 4 e 5 viene, quindi, colmata l'attuale lacuna.

Al fine di conferire ai direttori generali, in seno al Comitato amministrativo, il voto deliberante, in armonia alle disposizioni dell'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, viene abrogato il secondo comma dell'articolo 7 del regio decreto-legge n. 1285 (articolo 4).

L'inserimento delle Regioni nell'ordinamento statistico nazionale, con la garanzia data ad esse di accedere ai dati statistici, nello stesso modo e con la medesima ampiezza di quelli in atto per le Amministrazioni centrali dello Stato, costituisce un ulteriore passo avanti nell'attuazione dell'ordinamento regionale.

Il disegno di legge non comporta alcun nuovo o maggiore onere a carico dell'Erario.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le amministrazioni regionali sono equiparate alle amministrazioni centrali dello Stato ai fini dell'acquisizione delle statistiche compilate dall'Istituto centrale di statistica.

Esse sono tenute a prestare la loro collaborazione all'Istituto centrale di statistica ai sensi dell'articolo 17 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

Art. 2.

A modifica dell'articolo 5, n. 2, del regio decreto-legge sopra citato sono chiamati a

far parte del Consiglio superiore di statistica anche tre rappresentanti delle Regioni, scelti fra i designati a tale scopo, in ragione di uno per ciascuna Regione, dai presidenti delle Giunte regionali.

Art. 3.

Il Comitato tecnico di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge sopra citato esprime l'avviso previsto dalla lettera *d*) dell'articolo 2 del medesimo regio decreto-legge anche sulle statistiche che le Regioni intendano eseguire direttamente.

In tal caso il Comitato tecnico sentirà un rappresentante della Regione interessata.

Art. 4.

Un funzionario del Ministero del tesoro è chiamato a far parte del Comitato amministrativo di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge sopra citato.

Il secondo comma dell'articolo 7 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, è abrogato.

Art. 5.

È chiamato a far parte della Commissione dei revisori dei conti di cui all'articolo 15 dello stesso regio decreto-legge anche un funzionario del Ministero del tesoro.

In caso di parità di voti ha la prevalenza il voto del presidente della Commissione.